

Un altro modo di possedere

Glossario dell'uso civico

• USO CIVICO IN GENERE

Il termine Uso Civico viene abitualmente usato per definire una serie di Istituzioni molto diverse tra loro. Ciò deriva anche dal fatto che la legge del 1927 ha usato il termine in forma generica.

• BENI (DOMINI) COLLETTIVI

Oggi la miglior dottrina utilizza questo termine per offrire una generica denominazione dei soggetti gestori di un patrimonio di collettivo godimento.

• USO CIVICO

In senso stretto con questo termine deve invece intendersi la titolarità di una comunità ad esercitare alcuni diritti reali (pascolatico, legnatico, fungatico, cipollatico, ecc.) su di un terreno altrui.

• PROPRIETÀ COLLETTIVE

Con questa dizione si considerano in genere i terreni vincolati al beneficio di una determinata cerchia di originari, e di proprietà di un ente esponenziale come ad esempio le Partecipanze Emiliane, le Regole cadorine, la Magnifica Comunità di Fiemme, le università agrarie del Lazio, ecc.

• DOMINII CIVICI

Con questa definizione si individuano invece i terreni vincolati al beneficio della generalità dei residenti di un Comune o di una frazione e di proprietà di una amministrazione comunale o di un'associazione di gestione (ASUC). Si tratta della realtà più diffusa dalle Comunità Parmensi alle Vicinie friulane, dalle comunanze marchigiane agli ademprivi sardi.

Continua il lavoro sulla legge Nervi

Soddisfazione per la messa in calendario nelle commissioni ma anche preoccupazione per il contenuto delle relazioni

Lo scorso 17 marzo le commissioni riunite (2 e 13) del Senato della Repubblica hanno esaminato il DDL n.968 "Nervi" presentato dai Senatori Pagliari ed Astorri, anche a seguito delle sollecitazioni fatte dalla Consulta a mezzo del Vicepresidente Marcello Marian e del Presidente del Collegio dei Sindaci Carlantonio Zanzucchi.

Riportiamo qui di seguito uno stralcio degli interventi dei due relatori. *"Il senatore Giuseppe Compagnone (GAL), [...], illustra il disegno di legge che si propone di contrastare l'alienazione, da parte dei Comuni, delle proprietà collettive; tale obiettivo si giustifica dal momento che i domini collettivi attestano un uso comune del territorio, dalle origini antichissime. Si tratta di forme organizzative che, ancora oggi, rivestono rilievo economico, ambientale e sociale [...] a causa dell'esigenza di preservare il godimento da parte dell'intera collettività ed evitare che esse vengano parcellizzate da usurpatori, le proprietà collettive sono caratterizzate dalla inalienabilità e dalla indivisibilità e sono gravate da perpetuo vincolo di destinazione. [...], l'articolo 1 richiama l'attuazione degli articoli 2, 9, 42 secondo comma e 43, della Costituzione e contiene il riconoscimento dei domini collettivi, comunque denominati, quale ordinamento giuridico primario delle comunità originarie. [...]."*

Il senatore Giuseppe Luigi Salvatore Cucca (PD), integra l'illustrazione del provvedimento osservando che il tema dei domini collettivi è per lo più frutto di elaborazioni dottrinali, sviluppato da puntuali riferimenti giurisprudenziali e da accenni - per la verità timidi - che hanno fatto sì che la materia facesse capolino anche in alcuni provvedimenti normativi. [...]. Tali studiosi, da ultimo seguiti da illustri amministrativisti, hanno tracciato una parabola di quest'idea che è stata, tuttavia, a malapena tollerata in un sistema quale il nostro che, come noto, pone al centro del sistema dei diritti reali la proprietà privata e si fonda sull'impostazione codicistica basata sul numero chiuso dei diritti reali. Tralasciando l'analisi più propriamente dottrinale del problema, che in effetti muove dal rilievo che il rapporto tra diritti dei soggetti e beni possa essere letto in una chiave anche diversa rispetto a quella attualmente seguita dagli ordinamenti di stampo romanistico. [...] Pertanto, pare potersi concludere che, escluse tutte le vicende di traslazione della titolarità, di acquisizione a titolo derivativo o originario di diritti reali su tali beni, i domini collettivi si contradd-



Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

N. 968

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PAGLIARI, ASTORRE, DIRINDIN e PALERMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 2013

Norme in materia di domini collettivi

distinguono per l'esercizio di soli diritti di godimento, di utilizzazione ed uso, rilevando in maniera determinante anche la conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.

Dalla lettura di queste relazioni ben si comprende quanto sia arduo far capire l'importanza della Proprietà Collettiva in Italia e quanta strada ancora la Consulta deve fare per far comprendere la complessità ma anche la ricchezza del patrimonio che stiamo con tanta cura gestendo!!!!!!

Al termine delle relazioni le com-

missioni hanno rinviato l'esame del DDL per l'approvazione in Commissione che dovrebbe avvenire entro l'estate. Ovviamente, i venti di riforma del Senato ci hanno convinto a prendere contatti con diversi deputati, affinché il percorso della legge arrivi finalmente al suo epilogo.

La Consulta nazionale della Proprietà Collettiva

La Consulta nazionale della proprietà collettiva è una associazione senza scopo di lucro fondata nel 2006 che si propone di conservare, sviluppare ed approfondire le peculiarità storiche, culturali, istituzionali, giuridiche ed economiche dei Domini Collettivi, comunque denominati, nell'ottica della propria vocazione europea, attraverso ricerche, iniziative e manifestazioni idonee ad una maggiore conoscenza dell'argomento ed alla difesa e valorizzazione dei domini e dei diritti collettivi.

La Consulta può partecipare, inoltre, ai tavoli di concertazione e programmazione territoriale, ad ogni livello, compreso quello nazionale ed europeo, tenendo conto della necessità, in ambito regionale o sub regionale, di operare in accordo con i coordinamenti locali.

La Consulta Nazionale rappresenta, assiste e tutela i soggetti rappresentativi dei Domini Collettivi ovvero i propri soci, gli enti o i comitati titolari di diritti o di beni collettivi. La Consulta opera su tutto il territorio nazionale ma ha struttura federativa, perché le comunità sono storicamente diverse e perché le legislazioni e gli interlocutori istituzionali

sono diversi da Regione a Regione. Il Direttivo e l'Assemblea nazionali si occupano di iniziative di prospettiva statale, mentre i Coordinamenti regionali operano quotidianamente nelle realtà di provenienza.

Attualmente la consulta è presente con propri coordinamenti (alcuni preesistenti alla stessa Consulta) in 14 regioni (Trentino, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria ed Abruzzo) ed è retta da un Comitato Direttivo composto dai Rappresentanti dei Coordinamenti Regionali riconosciuti dall'Assemblea.

Consulta nazionale della proprietà collettiva


Via Prati, 2 – 38100 Trento
tel. fax: 040/226161

e-mail: consultanazpropcollettiva@yahoo.it



LA CONSULTA SUL CORRIERE DELLA SERA

“La proprietà collettiva: il nuovo (antico) modello di economia dal volto umano”: esordisce così l'articolo del Corriere della sera e prosegue “Ci sono realtà nel nostro Paese che costituiscono un modello originale di produzione e distribuzione sociale di ricchezza, oltre che un mezzo efficacissimo di tutela ambientale. Sono storicamente contraddistinte da alcuni nomi e si definiscono, a seconda dei luoghi e delle forme giuridiche storicamente consolidate, Frazioni, Comunalie, Consorzi di utenti, Università agrarie, Vicinie, Regole, Comunelle, Consorterie, Partecipanze agrarie, Comunioni familiari montane, Jus, Ademprivi, Asub e Asbuc (amministrazione separata di beni di uso civico), e altre ancora. Il sistema associativo della Consulta nazionale della proprietà collettiva (Cnpc), che conta circa 500 soci e 4 mila enti rappresentativi della proprietà collettiva, è molto diffuso in quattordici regioni: Trentino, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e



Abruzzo.

Finalmente la Proprietà Collettiva trova attenzione sulla stampa nazionale non solo come fenomeno storico o folcloristico, ma anche come modello e strumento di economia sostenibile.

Questo risultato si è reso possibile grazie alla disponibilità ed alla collaborazione di Luigi Letteriello, giornalista, editorialista da sempre impegnato sui temi dell'ambiente e della valorizzazione dei tanti ma quasi sconosciuti patrimoni di cui l'Italia è ricca.


Per leggere l'articolo occorre collegarsi all'indirizzo:

http://www.corriere.it/ambiente/14_febbraio_25/proprietà-collettiva-nuovo-antico-modello-economia-volto-umano-21437fd4-9e28-11e3-a9d3-2158120702e4.shtml.

Il regime giuridico dei beni che appartengono ai domini collettivi è quello della inalienabilità, della indivisibilità, della inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale

LA CONSULTA IN MOSTRA AL SALONE DEL MOBILE DI MILANO

Grazie alla collaborazione tra Consulta nazionale della proprietà collettiva e Partecipanza Agraria di Villafontana, dall'8 al 13 aprile, negli spazi della Fabbrica del Vapore in via Procaccini 4 a Milano, la proprietà collettiva è stata presente con un allestimento fisso nell'evento GREEN UTOPIA, una piccola città utopica di duemila metri quadri con esempi reali di architettura vegetale, la più innovativa e concreta risposta alle esigenze di sostenibilità contemporanee nell'architettura e nel design, in cui sono state esposte le proposte più innovative dell'abitare e del vivere green. La Consulta ha infatti realizzato, all'interno di questa cittadella green, una costruzione con balle di paglia poi allestita dagli architetti e dagli artisti della terra cruda e con un grande telo che illustra la nostra realtà. Questa costruzione è stata



il cuore pulsante della città vegetale che ha vissuto ogni giorno con laboratori e workshop operativi di autocostruzione mentre la sera si è vivacizzata con luci, proiezioni, musica, teatro e performance, trasformando l'utopia green in uno spettacolo continuo. Il focus di attenzione si è rivolto verso le tecniche dell'architettura vegetale e alternativa.

L'uso in architettura e design dell'elemento vegetale, considerato come materiale primario

della costruzione, è un nuovo atteggiamento che considera il verde come l'ambiente ideale per la vita dell'uomo. La città che ne deriva tende a portare dentro di sé la foresta togliendo il confine fra natura e costruito. L'architettura vegetale rappresenta una valida risposta alle esigenze di sostenibilità anche economica oggi sempre più pressanti. Si tratta di tecniche e materiali a volte antichi a volte usati in altre culture. Nella città vegetale è stato possibile vedere esempi di costruzioni in terra cruda, uno dei materiali protagonisti della nuova architettura che ha insuperabili doti ecologiche di sostenibilità; bambù, considerato l'acciaio naturale per le sue capacità statiche e ampiamente usato in Asia, arundo donax, la canna palustre, un materiale di casa nostra, una tecnica di costruzione naturale; paglia, in grado di fornire case altamente isolanti e sane con una notevole resistenza ai terremoti; salice, in grado di creare vere architetture viventi che crescono e cambiano aspetto con il tempo. Il legame con la Proprietà Collettiva è proprio in questa sensibilità verso gli elementi naturali e la loro valorizzazione nella vita quotidiana.

Viste le circa 20.000 persone che hanno frequentato Green Utopia, questa iniziativa si è dimostrata, anche per la Proprietà Collettiva, una grande vetrina.

Per chi volesse approfondire può visitare il sito facebook.com/GreenUtopiaArchitetturaVegetale

"Se noi non cominciamo ad ammettere l'elementare verità che non esiste soltanto una cultura ufficiale e che non esiste, a livello di utilizzazione e gestione dei beni, soltanto il modello della proprietà individuale di indistruttibile stampo romanistico, ma che possono ben coesistere altre culture giuridiche portatrici di modi alternativi nella concezione della appartenenza, ci precludiamo ogni possibilità di capire il problema della proprietà collettive."

Paolo Grossi

QUANTE SONO E DOVE SI TROVANO LE PROPRIETA' COLLETTIVE?

L'analisi dei dati del Censimento dell'Agricoltura condotto dall'Istat nel 2011 ci offrono un quadro, pur incompleto, della realtà della proprietà collettiva sul territorio nazionale


Il fenomeno delle proprietà collettive è diffuso in tutta Europa, assumendo forme assai variegate ma accomunate da alcuni principi fondamentali ed in particolare dallo strettissimo legame con il territorio e le popolazioni rurali. Esempi più noti sono i Patriziati svizzeri, diffusi specie nel Canton Ticino, i Commones della Spagna e dei Paesi Baschi, le proprietà dell'est Europa ed in particolare Ungheria e Romania, fino ai Common lands inglesi.

In Italia la proprietà collettiva è più diffusa di quanto si pensi: i dati del Censimento dell'Agricoltura realizzato dall'Istat nel 2011 riferiscono di una superficie di 1.668.852 ettari, ovvero quasi il 10% di tutti i terreni utilizzati dall'agricoltura, di poco inferiore a quella della regione Lazio.

Il dato è ancor più eclatante se si pensa che la rilevazione è certamente quantificata per difetto, visto che il Censimento ha interessato solo gli enti che dichiaravano di avere superficie agricola produttiva (SAU), cosa non sempre rilevabile nelle proprietà dell'arco alpino o appenninico, gestite interamente a boschi. Ancora nel 1947 il Ministero dell'Agricoltura aveva quantificato in tre milioni di ettari il patrimonio della proprietà collettiva in Italia.

Si tratta comunque di un ottimo dato di partenza, che può aprire una riflessione molto ampia sull'attualità di questa forma di proprietà e sulla impossibilità di essere considerata come un fenomeno "marginale" nell'economia del nostro paese.

La proprietà collettiva è particolarmente presente nelle zone montane, dove rappresenta quasi il 30% della superficie agricola, con picchi del 37% nel nord est e del 32% nel sud, mentre nelle zone collinari scende al 3,87% ed è quasi inesistente nelle zone pianeggianti, dove rappresenta meno dello 0,4% della superficie agricola, grazie soprattutto alle Partecipanze agrarie emiliane ed alle Università agrarie laziali.



La diffusione delle proprietà collettive nelle diverse regioni offre un quadro più completo con la Provincia di Trento che registra la più ampia superficie regionale in assoluto (il 57% dei terreni agricoli dell'intera provincia ed il 42% della sua superficie complessiva), seguita dall'Abruzzo (il 49% dei terreni agricoli dell'intera regione ed il 24% della sua superficie complessiva) e dal Piemonte.



La Consulta Nazionale della Proprietà collettiva ha avviato una collaborazione con la rivista Energeo Magazine, Periodico per la promozione dell'attività dell'Istituto Internazionale Conoscenze Tradizionali-ITKI UNESCO; Banca Mondiale sulle Conoscenze Tradizionali-

TKWB; Premio Eco and the City Giovanni Spadolini; Osservatori del paesaggio ed Organo ufficiale della Community Network Guglielmo Marconi. L'iniziativa editoriale è mirata a dare visibilità alle organizzazioni locali, offrendo un nuovo servizio alle istituzioni, anche attraverso la proficua collaborazione con la Covenant of Mayors (Patto dei Sindaci), per comprendere i meccanismi di tutela del territorio stesso. La psicologia dell'ambiente studia il rapporto tra le genti e il territorio che nel tempo crea condizioni di vita armoniose e benessere. Energeo Magazine ha trovato la collaborazione di studiosi, esperti di scienze della terra, professionisti del settore, sindaci e amministratori pubblici, unioni di Comuni e il consenso del grande pubblico dei lettori. Tutto questo può avvenire grazie al sostegno dei partners-sponsors, indicati in questo sito, sempre più consapevoli che la strada intrapresa è quella che porta ad uno sviluppo responsabile e sostenibile.

Per tutto il 2014 in ogni numero verrà illustrata una realtà della proprietà collettiva con le sue peculiarità ed le sue preziose risorse di uomini ed ambiente. Si è già parlato delle regole cadorine, della Partecipanza di Trino Vercellese, del Consorzio delle Comunalie Parmensi, delle Università agrarie del Lazio.

Sollecitiamo tutti gli enti gestori della proprietà collettiva ad abbonarsi alla rivista offrendola ai propri amministrazioni come vetrina delle realtà della proprietà collettiva in Italia (6 numeri per 50 euro annuali) ed a segnalare la propria volontà di essere presenti sulla rivista con una propria iniziativa.

Per ogni informazione vi preghiamo di contattare la email della Consulta all'indirizzo consultanazpropcollettiva@yahoo.it.

Occorre lavorare sui Piani di Sviluppo Rurale!!!

Diversi coordinamenti regionali stanno alacremente operando sui Piani Regionali di Sviluppo Rurale che, regione per regione, sono ormai giunti al termine della loro elaborazione, potendo ipotizzare a breve (inizio 2015) l'emissione dei primi bandi che varranno fino al 2020. È assolutamente necessario che ogni coordinamento si muova affinché la proprietà collettiva abbia il posto che le spetta negli impegni comunitari per garantire al meglio la tutela delle nostre proprietà nella logica della tutela ambientale e del paesaggio, oltre che dell'imprenditoria locale, che ci ha sempre contraddistinto.

La Regione Veneto, che per prima si è mossa, ha saputo ottenere dal Consiglio regionale una legge ad hoc, la L.R. 06/04/2012, n.13, in cui si è riconosciuto che le Regole Cadorine e gli altri enti della proprietà collettiva "sono considerati imprenditori agricoli professionali e titolo principale" ai fini dell'accesso ai finanziamenti pubblici e, in particolare, alle misure del Piano di Sviluppo Rurale. La stessa legge prevede inoltre che gli enti della proprietà collettiva "hanno altresì titolo per accedere ai finanziamenti secondo le aliquote previste per i comuni e gli altri enti pubblici.

Sulla interlocuzione con i funzionari regionali ha invece puntato il coordinamento della Regione Emilia Romagna, forte della legge regionale n.49 del 1996 che, aveva fin dal 1976 garantito alle Partecipanze ed alle associazioni agrarie che amministrano beni di uso civico l'accesso ai regimi di aiuto ed alle provvidenze previste nel settore agricolo e agro-ambientale dalla normativa regionale e dell'Unione europea a favore delle società cooperative, per quanto, nel periodo di vigenza dell'ultimo PRSR si sono evidenziati per alcune Partecipanze Agrarie dei limiti nell'accesso scaturenti dal richiesto possesso della qualifica di IAP.

Le Sei Partecipanze Agrarie Emiliane, infatti, ma non di meno il Consorzio degli Uomini di Massenzatica e gli altri enti presenti in regione, hanno operato in questi anni con grande attenzione rispetto alle diverse misure del Piano di Sviluppo Rurale nelle fasi che si sono temporalmente succedute negli ultimi decenni, non solo aderendo direttamente a numerose domande di contributo, ma anche facendosi promotori, nel territorio di competenza, per coagulare le risorse più attive dell'imprenditoria agricola locale (come ad esempio è occorso per gli accordi agro ambientali) e nel favorire l'apprensione dei contributi per le centinaia di imprese agricole che hanno avuto in concessione, diretta o indiretta, i terreni di cui sono proprietarie.

Proprio questa è funzione che deve essere riconosciuta dalle Regioni alle proprietà collettive ripristinando, anche attraverso il Piano di Sviluppo Rurale, il rispetto e la considerazione per le nostre millenarie istituzioni che, a dispetto del tempo, continuano a rappresentare un riferimento importante a livello azionale per la tutela ambientale e lo sviluppo socio economico del territorio.

Quello che va ribadito su tutto il territorio nazionale è che non esistono elementi giuridici per escludere le proprietà collettive dal novero dei beneficiari dei Piani Regionali di Sviluppo Rurale. Esiste una discrezionalità politica delle diverse regioni di ammettere o meno le proprietà collettive a una o più misure del Piano, secondo criteri che devono però essere coerenti con la programmazione locale e comunitaria e non di scelte arbitrarie.

Come Consulta Nazionale siamo ovviamente a disposizione per offrire supporto ai diversi coordinamenti regionali nel rapporto con le rispettive amministrazioni regionali.

I BENEFICI FISCALI DELLE PROPRIETÀ COLLETTIVE E L'ATTUAZIONE DEL C.D. FEDERALISMO FISCALE

Su indicazione del Dott. Corrado Nicoli, da anni commercialista e fiscalista delle Partecipanze agrarie Emiliane, illustriamo una tesi che potremmo condividere a livello nazionale per contrastare l'abolizione da parte dell'art.10 del D.Lgs 14/03/2011 n. 13, attuativo del c.d. federalismo fiscale, del particolare trattamento fiscale goduto dalla proprietà collettiva ai sensi dell'art.12 della legge 16/06/1927 n.1766 nonché dall'art.2 del D.L. 02/10/1981 n.546 convertito in legge il 01/12/1981 n.692.

L'illustre professionista suggerisce, in virtù dei principi generali di legge, di distinguere a seconda che nel sistema previgente la relativa fattispecie sia stata disciplinata dall'art.1, Tariffa parte prima, o invece regolata da una legge speciale. Mentre nella prima ipotesi il previgente regime fiscale deve intendersi sostituito con quello di cui al citato art.10, con riferimento alle fattispecie regolate in modo diverso dalla disciplina "ordinaria", sia nell'ambito del Testo Unico dell'imposta di registro che di leggi speciali, sarà preliminarmente necessario verificare se il regime "non ordinario" per esse previsto è riconducibile o meno ad una natura agevolativa. Solo nel primo caso la previsione dovrà intendersi abrogata per effetto del comma 4 dell'art.10, dovendo altrimenti essere considerata ancora in vigore.

Inoltre, la soppressione delle agevolazioni ed esenzioni, disposta dal comma 4, è riferita per espressa disposizione di legge alle ipotesi di trasferimento di beni e diritti reali del comma 1, quindi, deve intendersi circoscritta ai casi in cui il regime di favore abbia direttamente ad oggetto detti trasferimenti. In altri termini la soppressione non dovrebbe riguardare quelle disposizioni aventi ambito operativo e funzione più ampia della disciplina fiscale del trasferimento immobiliare a titolo oneroso, in quanto agevolazioni che perseguono determinati fini o interessi (ad esempio l'integrità del patrimonio) che solo eventualmente possono essere attuati attraverso atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso con obbligo del reiniego del ricavato di acquisti di altro terreno come previsto dal decreto di sdemanializzazione (ex art.12 l. 1766/1927).

In quest'ottica, il tenore del predetto articolo 4 non sarebbe idoneo a modificare le scelte stratificate nel tempo in ordine alle finalità perseguite dal legislatore, quale la tutela del patrimonio delle proprietà collettive: patrimonio da conservare integro per le future generazioni e pertanto imprescrittibile, inalienabile, inuscupabile, impignorabile ed in espropriabile.

In caso di alienazione, preceduta dalla motivata "sdemanializzazione" in applicazione dell'art.12 della legge 1766/1927, sussiste l'obbligo del reiniego delle somme ricavate in acquisti di terreni per mantenere quantomeno inalterato il patrimonio.

L'integrità del patrimonio (che il legislatore ha voluto) non viene più garantita se per l'acquisto si scontano le imposte di bollo e registro normali.

Vale la pena di rilevare che il Consiglio Nazionale Del Notariato con lo Studio n. 1011-2013/T, titolato "La tassazione dei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso dal 1° gennaio 2014." afferma che "La soppressione non dovrebbe riguardare, allora, quelle disposizioni aventi un ambito più ampio, funzionali a particolari "istituti" o al perseguimento di determinati fini o interessi rispetto ai quali il trasferimento di beni non costituisce l'oggetto dei regimi di favore e che potrebbero trovare applicazione anche (ma non solo) rispetto ai trasferimenti immobiliari, a prescindere dalla loro natura onerosa o gratuita. [...]"

In ogni caso non appare ragionevole ipotizzare che la soppressione di cui qui si discute operi con taglio 'lineare'; nel senso che non paiono da essa coinvolti e travolti quei regimi fiscali agevolati fondati su situazioni di particolare meritevolezza sul piano dei principi e delle guarentigie costituzionali, pena la possibile sospetta 'irragionevolezza' - con riferimento a questo piano e in questa peculiare prospettiva - della previsione soppressiva. Il che farebbe optare per la sopravvivenza di quei regimi la cui caducazione ed elisione dal sistema produrrebbe una violazione irreparabile di quei principi stessi."

UNA ASSEMBLEA DAVVERO IMPORTANTE

L'Assemblea che la Consulta ha indetto per il prossimo 7 giugno è un momento di grande rilievo nella vita dell'associazione in quanto vuole rilanciarne l'attività rendendola funzionale alle tante iniziative che si stanno portando avanti in questi ultimi tempi. L'operatività dell'associazione è stata infatti fortemente compromessa negli ultimi tempi dalla difficoltà nell'avere il numero legale per svolgere le riunioni del direttivo, stante la distanza che inevitabilmente separa il luogo della riunione da quello di residenza di molti dei suoi componenti.

Il tentativo di svolgere i propri lavori a Trento, in occasione del Convegno, non ha sortito gli effetti sperati, tanto che già due convocazioni del direttivo, per quanto ben partecipate, non hanno ottenuto validità formale per assenza del numero legale (novembre 2013 e 2014). Stessa sorte ha subito l'ultima riunione convocata a Roma (aprile 2014), con il paradosso che le decisioni che si dovevano adottare, per quanto fossero state comunicate preventivamente e, per molti componenti il direttivo, condivise, non le si è potute comunque deliberare formalmente. Le difficoltà incontrate sono di grande rilievo nella vita dell'associazione, se tenete conto che le riunioni del direttivo avevano anche come oggetto la nomina del Presidente e dei Vicepresidenti, il cui periodo triennale di operatività, ai sensi dell'6 dello Statuto, è già ampiamente terminato.

Ci si è perciò convinti della necessità di garantire l'operatività dell'associazione riducendo il numero legale della metà dei suoi componenti (almeno 7 su 14) fino ad oggi richiesto.

Si intende infatti proporre alla Assemblea una modifica dell'art.6 dello Statuto introducendo un quorum costitutivo per le riunioni del direttivo, in seconda convocazione, di 4 suoi componenti. In pratica, se oggi servono 7 componenti del direttivo perché la riunione sia valida, dopo ne saranno sufficienti (in seconda convocazione) 4.

Viene così assicurata a tutti la possibilità di intervenire in prima convocazione lasciando comunque la possibilità, qualora ciò non si avverasse, di avere una funzionalità dell'organo decisionale.

Si vuole allungare inoltre il termine per la durata in carica di Presidente e Vicepresidenti (art.6 punto 2) portandolo da tre a quattro anni, visto che il precedente triennio è letteralmente "volato".

Si tratta di interventi importanti che però cercano di dare valore e continuità al lavoro che il Direttivo sta mettendo in essere in questi anni, con profitto per tutte le proprietà collettive. In questo modo, al di là dello Statuto, dobbiamo ben comprendere come e dove vogliamo portare la Consulta a rappresentare gli interessi dei nostri enti, perché occorrerà, a mio avviso, per avere dei risultati concreti nei confronti della pubblica amministrazione centrale, trovare alleanze e partnership anche con le realtà già organizzate.

Sono temi questi davvero importanti e quindi vi chiediamo di intervenire e di esprimere la vostra opinione, ribadire il vostro impegno perché anche la semplice circolazione delle idee, delle esperienze, giova alle amministrazioni ed alle persone coinvolte nel fenomeno della proprietà collettiva se vogliamo porci, come scriveva Cattaneo, come "un altro ordine sociale", fondato sulla solidarietà di una comunità.

Riceviamo dal Centro Studi dell'Università di Trento e pubblichiamo:

Con la riduzione dei fondi destinati alle Università, anche il Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive dell'Università di Trento deve prendere atto del venir meno delle risorse finanziarie messe a sua disposizione. In qualità di presidente invito quanti apprezzano la presenza e la continuazione dell'attività del Centro studi a destinare il 5% a favore all'Università degli studi di Trento indicando il seguente codice fiscale: 00 34 0520 220

Mi permetto far presente che il contribuente non sostiene alcun costo, ma il versamento costituisce una preziosa entrata per il destinatario. Secondo le modalità previste, occorre firmare sull'apposito riquadro del Modello 730-1bis oppure sul Modello Unico o sul CUD la destinazione del 5% dell'IRPEF indicando il codice fiscale dell'Università degli studi di Trento.

Esprimo sincera gratitudine a quanti vorranno aderire al presente invito e, con la speranza che il Centro, con il contributo di tanti, possa continuare ad operare a sostegno della proprietà collettiva, porgo distinti saluti.

Pietro Nervi

"Ha scoperto in questa vallata del Tirolo una realtà istituzionale fatta di corporazioni proprietarie e di terreni che sottostanno al vago pascolo e ad altra servitù e che non sono abusi, non sono privilegi, non sono usurpazioni: è un altro modo di possedere, un'altra legislazione, un altro ordine sociale, che, inosservato, discese da remotissimi secoli fino a noi"

Carlo Cattaneo

LO STATUTO DELLA CONSULTA NAZIONALE DELLA PROPRIETÀ COLLETTIVE

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita l'Associazione "Consulta Nazionale della proprietà collettiva".
2. Essa ha la sua sede in Trento presso il Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive dell'Università degli Studi di Trento, in via Prati, 2 - 38100 Trento.

Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione si propone di conservare, sviluppare ed approfondire le peculiarità storiche, culturali, istituzionali, giuridiche ed economiche dei Dominii Collettivi, comunque denominati, nell'ottica della propria vocazione europea, attraverso ricerche, iniziative e manifestazioni idonee ad una maggiore conoscenza dell'argomento ed alla difesa e valorizzazione dei domini e dei diritti collettivi.

2. Essa si propone altresì la predisposizione, e presentazione al finanziamento, di progetti di utilità generale e di tipo dimostrativo esemplare a livello nazionale.

3. La Consulta può partecipare, inoltre, ai tavoli di concertazione e programmazione territoriale, ad ogni livello, compreso quello nazionale ed europeo, tenendo conto della necessità, in ambito regionale o sub regionale, di operare in accordo con i coordinamenti locali.

4. La Consulta Nazionale della proprietà collettiva non ha scopi commerciali e di lucro ed opera sull'intero territorio italiano.

5. Attraverso i suoi legittimi rappresentanti, i propri associati o altri soggetti da questi individuati:

- a) rappresenta, assiste e tutela i soggetti rappresentativi dei Dominii Collettivi;
- b) su richiesta e accordo specifico con i singoli enti rappresentativi dei Dominii Collettivi, interviene nelle forme di rito nelle azioni amministrative e giudiziarie che abbiano rilevanza a livello nazionale;
- c) uniforma l'attività dei coordinamenti regionali a livello nazionale;
- d) svolge attività di sensibilizzazione alla buona conservazione dei patrimoni agro-silvo-pastorali e dei corpi acquei, e al rispetto del loro valore ambientale, coordinandosi anche rispetto le indicazioni dei piani paesistici, degli ambiti di conservazione e dei piani di gestione delle superfici destinate ad attività primarie, nonché ambientali e turistico-ricreative;
- e) pubblica, divulga e commenta studi, ricerche, normative statali e regionali riguardanti gli usi civici, i beni collettivi e le sentenze degli organi giudiziari competenti;
- f) organizza, anche per terzi, convegni riguardanti i fini istituzionali dell'Associazione;
- g) predisporre e propone progetti di recupero, valorizzazione e sviluppo dei Dominii Collettivi in ambito nazionale;
- h) collabora con istituzioni nazionali, regionali e provinciali, con università e centri di ricerca attivando, in modo innovativo e per finalità collettive, la collaborazione tra enti e l'integrazione tra fondi, strumenti e attività di gestione;
- i) collabora con enti e con altre associazioni internazionali, nazionali e subnazionali aventi scopi e finalità analoghe;
- l) intraprende ogni altra iniziativa ritenuta utile al perseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione.

Art. 3 - Soci

1. Possono essere Soci della Consulta Nazionale della proprietà collettiva gli enti o i comitati titolari di diritti o di beni collettivi, intesi quali:

- a) terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un Comune o di una Frazione, imputate o possedute da Comuni, Frazioni od Associazioni agrarie comunque denominate;
- b) terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un Comune o di una Frazione a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;
- c) terre derivanti da scioglimento delle promiscuità di cui all'art. 8 della legge 16 giugno 1927 n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla stessa legge; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'art. 22 della stessa legge e dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o estinzione di usi civici; da permuta o donazione;
- d) terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, su cui i residenti del Comune o della Frazione esercitano usi civici non ancora liquidati;
- e) terre collettive appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, siano esse chiamate Regole, Vicinie, Comunanze agrarie, Comunalie, Consorterie, Partecipanze, Società degli antichi originari o Comunioni familiari montane comunque denominate, nonché quella delle terre collettive delle Partecipanze emiliane disciplinate dagli artt. 34 della legge 25 luglio 1952 n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102 e 3 della legge 31 gennaio 1994 n. 97.
- f) diritti collettivi esercitati su corpi idrici.

2. I Soci hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, e per tutte le altre funzioni stabilite dal presente Statuto o dai suoi regolamenti.

3. Il titolo di socio non può essere trasferito né trasmesso a terzi ed è riservato ai soggetti indicati nel presente articolo.

4. L'appartenenza all'Associazione cessa per il mancato pagamento della quota

associativa, per dimissioni scritte dell'associato, non condizionate da accoglimenti, accettazioni o approvazioni da parte di organi dell'Associazione medesima, e per deliberazione dell'Assemblea qualora il Socio eserciti azioni contrarie agli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto.

5. Il Socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte della Consulta non ha diritto al rimborso delle quote, né alla restituzione di altre contribuzioni eventuali, né di quota parte del patrimonio dell'associazione.

Art. 4 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Comitato Direttivo;
- 3) i Coordinamenti Regionali ed i loro rappresentanti;
- 4) il Presidente e il Vicepresidente;
- 5) il Comitato Scientifico;
- 6) i Sostenitori della proprietà collettiva;
- 7) il Collegio dei Sindaci.

Art. 5 - L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria dei Soci della Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva è costituita da tutti i Soci, ed è convocata dal Presidente a seguito della deliberazione del Comitato Direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del programma di attività e del bilancio consuntivo.

2. Può comunque essere convocata ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo riterrà opportuno, ovvero qualora la convocazione venga richiesta da un terzo dei Soci o da almeno tre Coordinamenti Regionali.

3. Ogni Socio è rappresentato in Assemblea dalla persona fisica indicata all'atto dell'iscrizione, o da altra persona fisica indicata per iscritto al Comitato Direttivo prima dell'Assemblea.

4. Impossibilitato ad intervenire all'Assemblea, il Socio potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro Socio o dal Rappresentante del Coordinamento Regionale a cui il socio territorialmente appartiene che, nel caso, ne esercita anche il diritto di voto.

5. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe, salvo che per il Rappresentante del Coordinamento Regionale, che può ricevere fino a dieci deleghe dai Soci aventi sede nella Regione che rappresenta.

6. L'Assemblea ordinaria dei Soci è presieduta dal Presidente o da altro componente del Comitato Direttivo e si intende validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei Soci, ed in seconda convocazione, decorsa almeno un'ora dalla prima senza che si sia raggiunto il numero legale, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

7. L'Assemblea delibera validamente, a maggioranza dei due terzi dei presenti, in merito a:

- a) nomina di Soci o Presidenti Onorari;
- b) revoca del titolo di Socio ordinario od onorario per azioni non conformi all'art. 2 del presente Statuto;
- c) modifica dello Statuto e dei Regolamenti;
- d) scioglimento dell'Associazione ed eventuale nomina di un liquidatore o di un comitato liquidatore per la devoluzione del patrimonio della stessa.

8. L'Assemblea delibera validamente, a maggioranza assoluta dei presenti, in merito a:

- e) riconoscimento dei Coordinamenti Regionali facenti parte della Consulta;
- f) approvazione del consuntivo annuale, udite le relazioni del Comitato Direttivo;
- g) approvazione del programma delle attività e relativo quadro economico;
- h) Modifica della sede sociale;
- i) qualsiasi altro oggetto o argomento attinente agli scopi statutari.

9. L'Assemblea delibera validamente, a maggioranza relativa dei presenti, in merito a:

- a) elezione dei membri del Comitato Scientifico e del Collegio dei Sindaci su proposta del Comitato Direttivo.

10. I verbali delle Assemblee vengono redatti da un Segretario nominato di volta in volta dal Presidente e da lui sottoscritti. Debbono rimanere depositati presso la sede della Consulta in modo che ogni Socio possa prenderne visione.

11. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale sono immediatamente esecutive e divengono inoppugnabili dopo 60 giorni dalla loro adozione.

Art. 6 - Il Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è composto dai Rappresentanti dei Coordinamenti Regionali riconosciuti dall'Assemblea.

2. Il Comitato Direttivo nomina fra i suoi membri il Presidente e fino a tre Vicepresidenti, che rimangono in carica per tre anni e possono essere rieletti.

2bis. Ai Vicepresidenti possono essere affidati specifici incarichi di rappresentanza della Consulta anche in funzione delle zone geografiche di appartenenza.

3. Il Segretario della Consulta Nazionale, nominato o confermato dal Comitato Direttivo, assiste alle sedute dello stesso verbalizzando lo svolgimento dei lavori.

4. Il Comitato Direttivo si riunisce di regola due volte l'anno, o qualora il Presidente lo ritenga opportuno o due dei suoi componenti lo richiedano.

5. Partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo, ma senza potere di voto, anche il Portavoce dei Sostenitori della proprietà collettiva di cui al successivo art. 11.

6. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

7. Nei verbali delle sedute saranno riportati gli argomenti trattati all'ordine del giorno, tutte le deliberazioni prese e quant'altro richiesto dai singoli componenti il Comitato Direttivo.

8. I verbali sono approvati dal Comitato nella seduta immediatamente successiva a quella a cui si riferiscono, sottoscritti e controfirmati da chi ha presieduto la seduta.

9. Il Comitato Direttivo ha i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, senza eccezioni di sorta, e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà che non siano riservate in modo esplicito all'Assemblea Generale o, per deliberazione della stessa, ad altri organi.

10. Spetta in particolare al Comitato Direttivo:

- a) convocare l'Assemblea Generale e fissarne l'ordine del giorno;
- b) proporre all'Assemblea eventuali modifiche dello Statuto e dei Regolamenti;
- c) promuovere tutte le attività istituzionali della Consulta;
- d) compilare i consuntivi annuali, corredandoli di una relazione sull'andamento dell'esercizio;
- e) proporre all'Assemblea il programma preventivo delle attività da svolgere, unitamente alla sua copertura economica;
- f) nominare eventuali consulenti esterni al Comitato Direttivo, con specifiche deleghe per i diversi settori di attività;
- g) stabilire le quote associative annuali;
- h) accogliere le domande dei nuovi Soci;
- i) proporre all'Assemblea Generale la nomina di Soci o Presidenti Onorari;
- l) proporre all'Assemblea Generale la revoca del titolo di Socio a coloro che operino in contrasto agli scopi dell'art. 2 del presente Statuto, con la facoltà di prevederne, nei casi più gravi ed indifferibili, la provvisoria sospensione fino alla successiva riunione dell'Assemblea;
- m) nominare il Presidente, il Vicepresidente ed eventualmente il Segretario;
- n) promuovere e sostenere azioni in giudizio che coinvolgano singoli associati qualora abbiano ad oggetto principi o questioni di rilevanza nazionale.

Art. 7 - I Coordinamenti Regionali

1. I Soci aventi sede legale nel territorio di ciascuna Regione possono liberamente riunirsi fra loro in Coordinamenti Regionali, per la migliore gestione e rappresentatività delle realtà locali in seno all'Associazione e per il perseguimento delle finalità della Consulta a livello regionale e/o sub-regionale.

2. Ogni Regione non può avere più di un Coordinamento Regionale, ed a questo non possono aderire Soci aventi sede legale in altre Regioni.

3. Nella Regione Trentino-Alto Adige possono costituirsi due Coordinamenti distinti, uno per la Provincia Autonoma di Trento e uno per la Provincia Autonoma di Bolzano.

4. I Soci presenti nel Coordinamento Regionale nominano, al loro interno, il Coordinatore Regionale con il compito di coordinare le attività e la rappresentanza della Consulta Nazionale a livello regionale all'interno del Comitato Direttivo.

5. I Coordinamenti Regionali della Consulta possono assumere a riferimento, ove preesistenti alla Consulta, le forme di aggregazione nel settore agro-silvo-pastorale già presenti sul territorio in ambito regionale, costituite ed operanti in sintonia con le finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto.

6. Per l'espletamento delle attività istituzionali i Coordinamenti Regionali possono anche costituirsi secondo le forme e le modalità organizzative che ritengono più opportune e, se assumono una propria forma giuridica distinta dalla Consulta Nazionale, agiscono in piena autonomia, anche economica e finanziaria, rispetto all'Associazione, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Comitato Direttivo nazionale.

7. In ogni caso debbono garantire la partecipazione di tutti i Soci aventi sede nel territorio regionale ed il rispetto di criteri democratici nell'individuazione del Coordinatore Regionale.

Art. 8 - Il Presidente

1. Il Presidente tutela in generale gli interessi della Consulta, ne è il legale rappresentante e ne ha la firma. Rappresenta la Consulta in giudizio in ogni grado di giurisdizione, convoca il Comitato Direttivo e dà esecuzione delle deliberazioni di questo e dell'Assemblea.

2. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 9 - Il Segretario

1. Il Segretario, che può anche non essere Socio, viene nominato dal Comitato Direttivo, elabora i programmi di attività, ne cura l'esecuzione e coadiuva il Presidente nei suoi compiti. Salvo diverse determinazioni del Comitato Direttivo, il mandato del Segretario coincide con quello del Presidente e può comunque essere rinominato o prorogato.

2. Il Segretario, nell'espletamento delle attività, può essere coadiuvato e/o sostituito, anche per specifici incarichi, da un Vicesegretario nominato dal Direttivo della Consulta.

Art. 10 - Il Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è costituito da docenti universitari ed esperti del settore in numero non superiore a cinque.

2. I Componenti dello stesso sono nominati dall'Assemblea su proposta e indica-

zione del Comitato Direttivo. La nomina è valida per sei anni ed alla scadenza i suoi componenti possono essere rieletti, anche disgiuntamente.

3. Compito del Comitato Scientifico è il supporto e la consulenza tecnico-scientifica sui progetti e le iniziative avviate dalla Consulta.

Art. 11 - I Sostenitori della proprietà collettiva

1. Il gruppo dei Sostenitori della proprietà collettiva è composto da persone fisiche e giuridiche che condividono gli obiettivi della Consulta, che intendono collaborare con essa ma che non dispongono dei requisiti soggettivi per essere Soci.

2. Il gruppo dei Sostenitori ha funzione propositiva e consultiva, e viene coordinato da un Portavoce scelto a maggioranza all'interno del gruppo stesso. In mancanza di un suo portavoce, il gruppo viene coordinato dal Presidente.

3. I Sostenitori collaborano con gli altri organi della Consulta con suggerimenti, dibattiti, iniziative e progetti concordati con gli organi della Consulta medesima.

4. Essi partecipano alle riunioni dell'Assemblea senza facoltà di voto.

5. Il Portavoce dei Sostenitori partecipa, senza facoltà di voto, anche alle riunioni del Comitato Direttivo.

6. Per essere Sostenitore occorre presentare comunicazione scritta al Segretario della Consulta, il quale tiene l'elenco dei partecipanti al gruppo medesimo.

7. La durata della carica di Sostenitore non è limitata nel tempo, ma può essere revocata in via temporanea o definitiva dall'Assemblea, a maggioranza assoluta, qualora il Sostenitore compia azioni in contrasto con le finalità statutarie della Consulta.

Art. 12 - Il Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è l'organo preposto al controllo sulle attività degli organi deliberativi della Consulta e sulla gestione economica dell'associazione.

2. Esso è composto da un Presidente e due membri effettivi, che possono anche non essere Soci, e dura in carica quattro anni. I suoi componenti possono essere rieletti.

Art. 13 - Il patrimonio dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito attraverso i contributi ordinari e straordinari dei Soci, di enti, società o privati, e da qualsiasi altra forma di contribuzione economica o patrimoniale ottenuta dall'associazione medesima.

Art. 14 - Amministrazione e Bilancio

1. Il rendiconto consuntivo delle attività della Consulta Nazionale viene redatto dal Comitato Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea nei modi e nei termini previsti dalla Legge e dallo Statuto.

2. Tutti gli incarichi all'interno dell'Associazione sono gratuiti e non determinano alcun tipo di indennità o di rimborso da parte della Consulta Nazionale.

3. Il Comitato Direttivo può riconoscere al Presidente o ad altri componenti il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento di specifici incarichi.

4. I compensi ed i rimborsi per il Segretario ed altri prestatori di servizi vengono stabiliti e deliberati dal Comitato Direttivo.

Art. 15 - Durata dell'Associazione

1. La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050. In caso di scioglimento il patrimonio sociale e i valori risultanti dalla liquidazione, dedotte le passività, saranno devoluti ad altri enti con finalità analoghe.

Art. 16 - Clausola arbitrale

1. Per la definizione di ogni controversia che sorgesse in seno alla Consulta in merito alla applicazione ed alla interpretazione del presente Statuto o dei suoi regolamenti, sia tra i Soci fra loro che tra questi ed il Comitato Direttivo o i Coordinamenti Regionali, verrà istituita una Commissione Arbitrale di tre persone, la quale deciderà inappellabilmente secondo equità, salvo il disposto degli artt. 827-832 del Codice di Procedura Civile.

2. Gli arbitri saranno nominati di volta in volta dalle parti, ciascuna di esse nominerà un arbitro ed il terzo sarà nominato di comune accordo, a norma degli artt. 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

3. L'incarico degli arbitri viene svolto a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 17 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme vigenti in materia.

APPROVATO IN ROMA IL 07/03/2006

ULTIMA MODIFICA IN ROMA IL 02/04/2012



CONSULTA NAZIONALE
della proprietà collettiva

Trento, 20/04/2014

Ai Componenti il direttivo della Consulta nazionale della Proprietà Collettiva

Al Segretario del Direttivo Fabrizio Paternoster ed al Collegio dei Sindaci.

Ai soci ed ai sostenitori della Consulta

CONVOCAZIONE DELL RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE
DELLA CONSULTA NAZIONALE DELLA PROPRIETÀ COLLETTIVA

Sono con la presente a convocare una riunione dell'Assemblea ordinaria dei soci che si svolgerà

SABATO 07 GIUGNO 2014

alle ore 09.00 in prima convocazione e, qualora sia necessario, **alle ore 11,00** in seconda convocazione, presso la sede istituzionale dell'Assessorato regionale all'agricoltura dell'Emilia Romagna sita in Bologna, Via della Fiera, 8 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) modifica all'art.6 ed all'art.8 dello Statuto della Consulta
- 2) Attività della Consulta (programma delle attività e situazione economica)
- 3) Iter di approvazione del ddl sulla proprietà collettiva
- 4) Nomina dei componenti il Collegio dei Sindaci
- 5) varie ed eventuali

Certi della Vostra partecipazione porgo cordiali saluti

Il Presidente
Michele Filippini

Il sottoscritto _____, quale rappresentante del socio _____, con la presente delega il sig. _____ a rappresentarlo all'Assemblea ordinaria dei soci della Consulta nazionale della Proprietà Collettiva che si svolgerà a Bologna il 07/06/2014.

Firma leggibile _____

Art.6 attuale Statuto

2. Il Comitato Direttivo nomina fra i suoi membri il Presidente e fino a tre Vicepresidenti, che rimangono in carica per tre anni e possono essere rieletti

6. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede

Art.6 proposta di modifica

2. Il Comitato Direttivo nomina fra i suoi membri il Presidente e fino a tre Vicepresidenti, che rimangono in carica per quattro anni e possono essere rieletti

6. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o da uno dei Vicepresidenti e si intende validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, ed in seconda convocazione, decorsa almeno un'ora dalla prima senza che siasi raggiunto il numero legale, con la presenza di almeno quattro dei suoi componenti. Sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art.8 attuale Statuto

2. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Art.8 proposta di modifica

2. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente più anziano.